



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona,

decreto n. 24

oggetto Proroga temporanea dell'incarico dell'attuale Amministratore Unico della società "Provincia di Verona – Turismo S.r.l."

decisione Il sottoscritto Presidente proroga l'incarico dell'attuale Amministratore Unico della società "Provincia di Verona – Turismo S.r.l.", fino all'approvazione del bilancio 2017, salvo non intervenga precedentemente cessione o venga definita la liquidazione, al signor:
- Danielli Loris, residente in [REDACTED]

motivazione Da ultimo, con decreto n. 29 in data 18 maggio 2016 è stato prorogato temporaneamente l'incarico di Amministratore Unico della società "Provincia di Verona – Turismo S.r.l.", sino all'approvazione del bilancio 2016, al signor Danielli Loris.

Con deliberazione n. 19 del 17 maggio 2017, il Consiglio provinciale ha formulato:

- l'indirizzo di procedere all'alienazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, dell'intera partecipazione detenuta nel capitale della società "Provincia di Verona Turismo srl", ponendo a base di gara il valore medio risultante dalla perizia di stima, rispetto ai valori minimi e massimi della stima stessa;
- in subordine, qualora detta procedura di evidenza pubblica non consentisse di acquisire alcuna offerta valida e l'alienazione non andasse a buon fine, di procedere allo scioglimento e messa in liquidazione della società, con assunzione diretta da parte della Provincia del patrimonio aziendale, sia immobiliare che mobiliare, come esistente alla conclusione della procedura di liquidazione.

Risulta necessario che tale delicato passaggio sia gestito da soggetto in possesso delle necessarie informazioni e conoscenze considerato, peraltro, l'esiguo apparato di supporto presente nell'organigramma della società.

avvertenze

Il servizio segreteria e affari generali comunicherà all'interessato la proroga della nomina e trasmetterà copia del presente decreto alla società "Provincia di Verona – Turismo S.r.l.", per gli adempimenti di competenza.

Il soggetto nominato è tenuto, fra l'altro:

- a comunicare tempestivamente e formalmente alla Provincia il trattamento economico spettante in relazione all'incarico assunto, anche in rapporto ad eventuali variazioni; dovrà inoltre fornire spontaneamente, e saranno soggette

AB



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 2/2

- a pubblicità, le altre notizie reddituali e patrimoniali previste dalla legge¹;
- a comunicare altresì alla Provincia qualsiasi altra informazione riguardante "l'amministrazione trasparente", come disciplinata dalla vigente normativa², e di assicurarsi che i dati siano pubblicati dalla società nel proprio sito istituzionale, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- a trasmettere al sottoscritto Presidente della Provincia, entro il 31 dicembre, una relazione informativa sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato, nonché sull'andamento gestionale dell'ente³;
- a fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile, anche sulla scorta del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni e in rapporto alla propria natura di società in house;
- ad attuare ogni più avveduta attività o buona prassi in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il sottoscritto Presidente si riserva di richiedere la revoca della nomina, anche in rapporto all'operato del soggetto, e in rapporto alle azioni che saranno compiute per l'alienazione o scioglimento, e comunque per ogni ragione che faccia venir meno il vincolo fiduciario o comporti anche solo un pericolo di lesione dell'immagine della Provincia.

La revoca della nomina potrà essere disposta, oltre che nei casi previsti dal regolamento provinciale sulle nomine, anche nel caso di mutamento rilevante delle dinamiche sociali o dell'oggetto sociale, nonché per rilevanti ragioni di opportunità gestionale, oltre che in connessione al nuovo regime istituzionale delle Province, al riassetto delle funzioni, all'eventuale messa in liquidazione o cessione della società.

Antonio Pastorello

¹Articolo 11, comma 4, del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni".

²Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In particolare, l'articolo 22, relativo agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, stabilisce, al comma 2, che: "Per ciascuno degli enti (.....) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo".

³Articolo 12 del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni".

12